



Ambasciata d'Italia  
Berlino

## MATRIMONIO CIVILE IN GERMANIA

### **Richiesta del certificato di capacità matrimoniale**

Per i cittadini italiani che intendono sposarsi davanti all'Ufficiale di Stato Civile tedesco (*Standesamt*) è necessario il **certificato di capacità matrimoniale** (*Ehefähigkeitszeugnis*) rilasciato dalla Cancelleria Consolare, che ha un costo di € 6,00 ed ha validità **sei mesi**.

Nel caso in cui entrambi gli sposi siano cittadini italiani verrà rilasciato **un solo** certificato di capacità matrimoniale (a meno che lo *Standesamt* tedesco non esiga la presentazione di due certificati di capacità matrimoniale). Si prega pertanto effettuare **un solo pagamento**.

Il **termine per il rilascio del certificato**, previa verifica dell'assenza di impedimenti, è di **30 giorni** dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Il certificato di capacità matrimoniale **può essere richiesto dai cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE in questa circoscrizione consolare per posta** indirizzata a:

Ambasciata d'Italia - Cancelleria Consolare - Stato Civile – Hiroshimastr. 1 10785 Berlin

Per il rilascio del certificato bisognerà inviare una **FOTOCOPIA DELLA DOCUMENTAZIONE** riguardante entrambi i futuri sposi (nubendi) come di seguito elencata. Tale documentazione deve essere presentata **ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI RILASCIO**.

**!ATTENZIONE! Tutti gli atti stranieri che non siano su modello internazionale plurilingue ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976 devono essere forniti di relativa traduzione in tedesco (vedere la lista dei competenti Comuni tedeschi) e di legalizzazione ove prevista.**

A) Il nubendo cittadino ITALIANO (regolarmente iscritto all'AIRE in questa circoscrizione consolare) deve presentare una **FOTOCOPIA** della seguente documentazione:

1. **modulo/dichiarazione di richiesta** di rilascio del certificato di capacità matrimoniale;
2. **documento d'identità** compresa la pagina recante la firma del titolare;
3. **ricevuta del bonifico** come specificato sotto;
4. **busta preaffrancata** con l'indirizzo dove si desidera ricevere il certificato (due fogli);
5. **certificato di residenza con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile** (*Erweiterte Meldebescheinigung*) rilasciato dal Comune tedesco di residenza;

Per accelerare le verifiche e ridurre i tempi d'attesa, il cittadino italiano potrà presentare una **FOTOCOPIA** dei sottoelencati documenti, comunque richiesti dalle Autorità tedesche:

6. **atto di nascita con annotazioni** rilasciato dal proprio comune di nascita;
7. **se vedovo**: atto di morte del coniuge e atto di matrimonio;
8. **se divorziato**: se il divorzio è avvenuto in Italia o in altro Paese U.E., sentenza di divorzio con annotazione del passaggio in giudicato, oppure certificato di cui all'articolo 39 allegato I del Regolamento (CE) n. 2201/2003 (da richiedere all'autorità che ha emesso l'atto di divorzio); se il divorzio è avvenuto in un Paese extraeuropeo, sentenza di divorzio estera con annotazione

del passaggio in giudicato; oppure, **in alternativa** ai predetti documenti, certificato di matrimonio con annotazioni.

(Il Consolato verificherà la trascrizione della sentenza di divorzio in Italia se avvenuto all'estero).

Qualora il connazionale non abbia ancora provveduto alla trascrizione della sentenza di divorzio in Italia, **NON SARÀ POSSIBILE RILASCIARE** il certificato di capacità matrimoniale, ma si dovrà preventivamente chiedere alla Cancelleria Consolare la trascrizione della sentenza ed inviare la prescritta documentazione.

Per i **cittadini che si sono recentemente iscritti all'A.I.R.E.** il Consolato si riserva di richiedere d'ufficio al Comune italiano di ultima residenza un **certificato cumulativo** di cittadinanza, residenza e stato libero.

**B) Il nubendo cittadino TEDESCO o di altro Stato Membro dell'Unione Europea** deve presentare (in aggiunta alla documentazione del cittadino italiano indicata al punto A) una **FOTOCOPIA** della seguente documentazione:

1. **documento d'identità** compresa la pagina recante la firma del titolare;
2. **certificato di residenza con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile** (*Erweiterte Meldebescheinigung*); per i cittadini UE non residenti in Germania è sufficiente il certificato di residenza emesso dalla competente autorità;
3. **atto di nascita** rilasciato dal proprio Comune di nascita (per i cittadini tedeschi, *beglaubigter Geburtenregisterauszug*);
4. **se vedovo**: atto di morte del coniuge e atto di matrimonio;
5. **se divorziato**: se il divorzio è avvenuto in Italia o in altro Paese U.E., sentenza di divorzio con annotazione del passaggio in giudicato, oppure certificato di cui all'articolo 39 allegato I del Regolamento (CE) n. 2201/2003 (da richiedere all'autorità che ha emesso l'atto di divorzio); se il divorzio è avvenuto in un Paese extraeuropeo, sentenza di divorzio estera con annotazione del passaggio in giudicato; oppure, **in alternativa** ai predetti documenti, certificato di matrimonio con annotazioni;
6. **per i cittadini UE non cittadini tedeschi** certificato di stato civile emesso dalle Autorità del proprio Paese;

**C) Il nubendo straniero NON cittadino di Stato Membro UE** deve presentare (in aggiunta alla documentazione del cittadino italiano indicata al punto A) una **FOTOCOPIA** della seguente documentazione:

1. **documento d'identità** compresa la pagina recante la firma del titolare;
2. **certificato di residenza** (*Erweiterte Meldebescheinigung*); per i cittadini non residenti in Germania è sufficiente il certificato di residenza emesso dalla competente autorità;
3. **certificato di nascita con annotazioni** rilasciato dal proprio Comune di nascita;
4. **certificato di stato libero** delle Autorità del proprio Paese, tradotto e legalizzato;
5. **se vedovo**: atto di morte del coniuge e atto di matrimonio, entrambi tradotti e legalizzati;
6. **se divorziato**: se il divorzio è avvenuto in Italia o in altro Paese U.E., sentenza di divorzio con annotazione del passaggio in giudicato, **oppure** certificato di cui all'articolo 39 allegato I del Regolamento (CE) n. 2201/2003 (da richiedere all'autorità che ha emesso l'atto di divorzio); se il divorzio è avvenuto in un Paese extraeuropeo, sentenza di divorzio estera con annotazione del passaggio in giudicato; **oppure**, in alternativa ai predetti documenti, certificato di matrimonio con annotazioni;

Per il rilascio del certificato occorre versare per **bonifico bancario la somma di € 6,00** sul seguente conto corrente dell'Ambasciata, specificando nella **causale** i dati del richiedente **“cognome e nome, - Certificato capacità matrimoniale”** (esempio: Rossi Mario – Certificato capacità matrimoniale) :

- **Intestatario: Botschaft von Italien**
- **IBAN: DE88100700 00 0238917900**
- **BIC: DEUTDEBBXXX**

**!ATTENZIONE!** Nel caso in cui entrambi gli sposi siano cittadini italiani verrà rilasciato **un solo** certificato di capacità matrimoniale (a meno che lo *Standesamt* tedesco non esiga la presentazione di due certificati di capacità matrimoniale). Si prega pertanto effettuare **un solo pagamento**.

### **Cognome dopo il matrimonio**

Si fa presente che, contrariamente a quanto consentito dalla legge tedesca, la legge italiana non prevede il cambio del cognome. Pertanto, **i cittadini italiani manterranno anche da sposati il cognome che avevano prima del matrimonio.**

### **Trascrizione dell'atto di matrimonio**

Si ricorda che, per avere valore in Italia, il matrimonio celebrato all'estero deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

Ai sensi del vigente accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania lo *Standesamt* tedesco competente dovrebbe notificarci l'atto di matrimonio. Vi preghiamo di **verificare che lo Standesamt provveda all'invio dell'atto di matrimonio alla nostra Cancelleria Consolare**. In caso contrario si prega di volere qui inviare un originale estratto di matrimonio plurilingue per posta. La Cancelleria Consolare ne curerà la trasmissione in Italia al fine della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente. **In alternativa**, si potrà presentare l'atto direttamente al Comune italiano di appartenenza (art. 12, comma 11, D.P.R. 396/2000).